

Quesito 1:

In merito ai requisiti tecnici posseduti (rif. Pag. 7 e 8 punti A e B del Disciplinare di gara), si chiede se sia possibile presentare certificazioni per servizi svolti per opere idrauliche, di bonifica, riqualificazione e risanamento ambientale, classificate dalla L. 143/1949 in classe/categorie superiore rispetto a quella richiesta dal Disciplinare di gara (ad esempio VII^c).

Risposta:

Il disciplinare così riporta a pag. 2 e 3: *“Considerato che nella tavola Z-1, allegata al DM 143/2013, non è indicata alcuna corrispondenza tra la categoria P.03 (Interventi recupero, riqualificazione ambientale) e le categorie di cui alla precedente legge 143/49 ed al fine di non pregiudicare la massima partecipazione alla gara, per le attività espletate dai candidati nel periodo antecedente l’entrata in vigore del DM 143/2013, si ritiene ammissibile la corrispondenza tra la categoria P03 e la classe VII categoria a) della legge 143/49”*.

La categoria VII c di cui all’art. 14 della L. 143/1949 si riferisce ad *“opere di navigazione interna e portuali”*, aventi destinazione funzionale caratterizzata evidentemente da diverse specificità rispetto agli interventi di bonifica cui si riferisce la presente procedura.

Detti ultimi interventi sono inquadrabili in categorie diverse dalle attuali categorie *“edilizia”*, *“strutture”* e *“viabilità”* e pertanto – così come chiarito dall’ANAC con Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 (e confermato, da ultimo, nel documento di consultazione contenente le *“linee guida attuative del nuovo codice degli appalti”* per l’ *“affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*) – ai fini della dimostrazione del requisito di che trattasi, deve sussistere analoga destinazione funzionale tra i servizi da affidare e le attività pregresse.

In considerazione di quanto sopra, non si ritengono valutabili, ai fini della qualificazione, i servizi, resi in vigore della L. 143/1949, appartenenti alla classe VII c.

Quesito 2:

In merito ai requisiti tecnici posseduti (rif. Pag. 7 e 8 punti A e B del disciplinare di gara), si chiede se sia possibile presentare servizi di direzione lavori in corso di svolgimento.

Risposta:

Così come previsto dal Disciplinare (pag. 7 e 8 punti A e B) i servizi valutabili, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici richiesti sono quelli espletati nell’arco temporale di

riferimento. A tal fine, si specifica che si intendono espletati i servizi iniziati, ultimati e approvati nel periodo indicato nella documentazione di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Quesito 3:

Si chiede a quale classe e categoria di cui alla legge 143/1949 sia riconducibile la ID opere P.03.

Risposta:

Il disciplinare così riporta a pag. 2 e 3: *“Considerato che nella tavola Z-1, allegata al DM 143/2013, non è indicata alcuna corrispondenza tra la categoria P.03 (Interventi recupero, riqualificazione ambientale) e le categorie di cui alla precedente legge 143/49 ed al fine di non pregiudicare la massima partecipazione alla gara, per le attività espletate dai candidati nel periodo antecedente l’entrata in vigore del DM 143/2013, si ritiene ammissibile la corrispondenza tra la categoria P03 e la classe VII categoria a) della legge 143/49”.*

Quesito 4:

La società scrivente si occupa prevalentemente (progettazione, direzione lavori, sicurezza) di interventi di bonifica e riqualificazione ambientale, nell’ambito del quale, oltre alle attività tipiche del settore (smaltimento, trattamento di terreni contaminati/rifiuti, ecc.) sono spesso incluse anche attività quali opere fluviali, opere marittime, opere stradali, ecc. Da un punto di vista amministrativo, al solo fine del calcolo della parcella, tali attività sono state generalmente fatte ricadere nella categoria VII (oggi P.03) e non sono state correttamente enucleate come nel Vostro bando.

Quanto sopra premesso si chiede conferma di poter far ricorso all’istituto dell’avvalimento al fine di dimostrare, anche da un punto di vista strettamente amministrativo, il possesso del requisito di avere espletato servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi a lavori appartenenti alla categoria ID V.03 del DM 143/2013 (VI b della legge 143/1949).

Risposta:

In linea con la giurisprudenza in materia, è ammesso l’avvalimento anche per uno solo dei requisiti di carattere tecnico di cui al punto 7.3., lett. A e B del disciplinare di gara.

Quesito 5:

Nel caso in cui un servizio, utile per la dimostrazione del requisito di capacità tecnico-economica, sia iniziato in anni antecedenti al periodo del decennio richiesto nel bando ma terminato in anni che rientrano nel periodo utile, è possibile utilizzare per intero l'importo del valore dell'opera?

In caso di risposta negativa come è possibile calcolare l'importo da utilizzare?

Risposta:

In conformità a quanto specificato nella risposta al quesito 2, in caso di servizi iniziati in epoca antecedente all'arco temporale di riferimento per il requisito di capacità tecnico-economica, verrà valutata, ai fini della partecipazione, solamente la parte del servizio eseguita in tale arco temporale e non la parte del servizio svolta precedentemente.

Per il calcolo dell'importo si farà riferimento agli Stati di Avanzamento Lavori emessi nell'arco temporale di competenza, ovvero pagamenti che attestino la realizzazione delle attività nel periodo utile ai fini della comprova del requisito.

Quesito 6:

Considerato che a pag.3 del Disciplinare è riportato che *“La suddivisione nelle categorie dei lavori indicate nella suestesa tabella costituisce mero parametro di riferimento per i requisiti di carattere speciale richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per il calcolo dell'importo presunto del corrispettivo a base di gara”* e al fine di non pregiudicare la massima partecipazione alla gara, per le attività espletate dai candidati relativamente al codice V.03 – strade,

si richiede se

i requisiti posseduti (ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del d.lgs. 50/2016) dai concorrenti per servizi di direzione lavori e, in particolar modo, per servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, potranno essere dimostrati anche con lavori appartenenti alla classi VI/A (anziché esclusivamente VI/B) considerazione anche l'estensione già recepita per il codice P.03.

Risposta:

Come chiarito dall'ANAC sia con riferimento alle categorie di cui all'art. 14 della legge 143/1949 (determinazione n. 5/2010) sia con riferimento alle categorie “edilizia”, “strutture” e “viabilità” di cui al D.M. 143/2013 (determinazione n. 4/2015), è ammesso, ai fini della qualificazione, che il

concorrente abbia espletato servizi qualificabili nella medesima classe (art. 14 della legge 143/1949) o destinazione funzionale (D.M. 143/2013) in cui rientra l'appalto da affidare, ovvero in classi superiori (art. 14 della legge 143/1949) o con destinazioni funzionali (D.M. 143/2013) caratterizzate da un grado di complessità pari o superiore a quello dei servizi da affidare.

Conseguentemente, poiché la classe VI/A è, in conformità a quanto stabilito dall'ANAC con determinazione n. 5/2010, caratterizzata da una complessità tecnica inferiore rispetto a quella di cui alla classe VI/B – così come la corrispondente destinazione funzionale V.02 di cui al D.M. 143/2013 è caratterizzata da un grado di complessità inferiore alla destinazione funzionale V.03 richiesta dal disciplinare di gara – non saranno presi in considerazione, ai fini della qualificazione alla presente gara, i requisiti posseduti dai concorrenti nella classe VI/A ovvero nella destinazione funzionale V.02.

Quesito 7:

In riferimento alla procedura aperta per l'affidamento degli incarichi di DL e CSE relativi all'intervento citato in titolo, con la presente si pone alla S.V. un quesito in merito a quanto riportato alla lettera A) del punto 7.3 del bando che si riporta di seguito:

“... Aver espletato, negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, servizi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare individuate nella tabella di cui al precedente punto 1. del presente 8 disciplinare per un importo globale, per ogni classe e categoria pari a 1,5 volte l'importo dei lavori cui si riferisce la prestazione ...”

Rispetto al requisito di cui sopra chiediamo se la prestazione di "Direttore Operativo" può essere contemplata nella tipologia di servizio indicata.

Risposta:

In considerazione della diversità del grado di professionalità e di responsabilità sussistente tra direttore dei lavori e direttore operativo, non si ritiene possano essere presi in considerazione, ai fini della qualificazione, i servizi prestati in qualità di direttore operativo.

Quesito 8:

In merito ai requisiti tecnici posseduti (rif. Pag. 7 e 8 punti A e B del Disciplinare di gara), si chiede se i servizi devono comprendere contemporaneamente, nel medesimo appalto, la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (e non DL e/o in alternativa CSE, svolti in appalti separati).

Risposta:

In merito ai requisiti tecnici posseduti (rif. Pag. 7 e 8 punti A e B del Disciplinare di gara), sono da intendersi validi anche incarichi separati, purché attinenti alle categorie indicate.

Quesito 9:

In merito ai requisiti di carattere tecnico professionale richiesti ai punti A. e B. del paragrafo 7.3 del Disciplinare di Gara (servizi di progettazione) si chiede conferma di poter utilizzare a dimostrazione di quanto richiesto per le categorie V.03/VI b e P.03 servizi di progettazione di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e non solo servizi di direzione lavori o coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, sulla base di quanto indicato dalla Determinazione Anac n. 4/2015 e dalle "Linee Guida relative all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

Risposta:

In conformità a quanto specificato dall'ANAC con deliberazione 4/2015, si conferma che, ai fini della dimostrazione dei requisiti di carattere tecnico professionale, verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ivi compresi, quindi, quelli di progettazione.

Quesito n 10

In merito ai requisiti di carattere tecnico-professionale (art.7.3 punto C pag.9 del Disciplinare di gara), si chiede se per i soggetti organizzati in forma societaria il numero medio annuo di personale tecnico, posseduto nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, possa essere superiore a 8;

Risposta:

Si conferma che, con riferimento al requisito tecnico professionale di cui all'art. 7.3 del disciplinare di gara, C, i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria)

dovranno dimostrare di aver posseduto, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, un numero medio annuo di personale tecnico pari o superiore a 8.

Quesito n 11

Con riferimento ai soggetti ammessi alla gara, come riportato all'art.5 pag.5 del Disciplinare di Gara, si chiede se l'offerta può essere presentata da un raggruppamento costituito tra Società d'Ingegneria e Professionisti singoli (art.46 lett.e Dlgs.50/2016).

Risposta:

Si conferma che, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 46, lett. a) e e) del d.lgs. 50/2016, sono ammessi alla gara i raggruppamenti costituiti tra tutti i soggetti indicati alla lettera a) appena citata, ovvero tra i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi e i GEIE. Rimane fermo che, in caso di partecipazione da parte di professionisti associati, la documentazione di gara dovrà essere sottoscritta da tutti i tutti i professionisti associati.

Quesito n 12

Con riferimento alla relazione tecnico illustrativa di massimo 3 (tre) servizi di direzione lavori, si chiede se sia possibile inserire un progetto che il concorrente utilizza, tramite l'istituto dell'avvalimento, per il raggiungimento dei requisiti di ammissione alla gara.

Risposta:

In conformità all'orientamento espresso sia dal Consiglio di Stato (*cfr.* CdS sez. VI, 19 marzo 2015, n. 1422, id., sez. V, 8 novembre 2012, 5692, id., sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5626) che dall'ANAC (parere n. 108 del 17 dicembre 2014 e determinazione n. 2/2012, par. 5), si ritiene che *“l'avvalimento ha la funzione di consentire al concorrente l'acquisizione dei requisiti di partecipazione [...], ma non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire un punteggio più alto in sede di gara”* (*cfr.* CdS sez. VI, 19 marzo 2015, n. 1422). Pertanto, ferma restando la libertà organizzativa del concorrente, non si ritiene possibile utilizzare servizi svolti dall'ausiliaria per l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi all'offerta tecnica.

Quesito n 13

Con riferimento alla Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente ai lavori di "Bonifica e riqualificazione ambientale delle aree inerenti alla realizzazione delle banchine A-B del Terminal fluvio-marittimo in Val da Rio di Chioggia" con la presente si chiede gentilmente se, in merito ai requisiti tecnici posseduti (rif. pag. 7 e 8, art. 7.3, punti A e B del Disciplinare di gara), le referenze dei servizi resi siano da riferirsi al solo Direttore dei Lavori oppure congiuntamente Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione oppure separatamente Direttore dei Lavori o Coordinatore della Sicurezza, dovendo quindi produrre referenze, in questo ultimo caso, per € 42.896.000,51 in ID P.03 e € 2.088.870,86 in ID V.03 sia per il DL che per il CSE.

Risposta:

Conformemente a quanto già indicato nelle risposte ai quesiti n. 8 e 9, i requisiti tecnici posseduti (rif. pag. 7 e 8, art. 7.3, punti A e B del Disciplinare di gara) possono fare riferimento separatamente a servizi di progettazione e/o direzione dei lavori e/o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, purché servizi di architettura e ingegneria attinenti alle categorie indicate, al fine di coprire cumulativamente l'importo richiesto per € 42.896.000,51 in ID P.03 e € 2.088.870,86 in ID V.03 con riferimento al requisito di cui al punto A dell'art. 7.3 del Disciplinare di gara e per € 11.438.933,47 in ID P.03 e € 557.032,23 in ID V.03 con riferimento al requisito di cui al punto B dell'art. 7.3 del Disciplinare di gara.